



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE
PROVINCIA DI MODENA

**REGOLAMENTO DELLA GESTIONE
E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA
DELLE ENTRATE COMUNALI**

ALLEGATO A alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 20/05/2020.



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Disposizioni in materia di gestione generale delle entrate

Articolo 3 – Accollo

TITOLO II - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 4 – Disposizioni generali in materia di riscossione coattiva delle entrate comunali

Articolo 5 – Recupero bonario

Articolo 6 – Atti di accertamento esecutivi

Articolo 7 – Oneri, spese ed interessi di mora

Articolo 8 – Rateizzazioni

Articolo 9 – Discarico per crediti inesigibili

Articolo 10 – Ingiunzioni di pagamento

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 – Norme finali e transitorie



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'articolo 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la gestione delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, la cui riscossione non sia stata delegata o trasferita all'Unione terre di Castelli.

Articolo 2 – Disposizioni in materia di gestione generale delle entrate

- 1) La responsabilità della gestione delle entrate oggetto del presente regolamento compete ai Responsabili di area a cui l'entrata è assegnata sulla base del piano esecutivo di gestione.
- 2) I responsabili di area sono tenuti a compiere tutte le attività necessarie alla riscossione delle entrate assegnate, ivi compresa l'adozione di atti e provvedimenti finalizzati alla riscossione, anche coattiva, del credito. Qualora la gestione dell'entrata comunale venga affidata a soggetti terzi, al funzionario responsabile della entrata compete lo svolgimento di ogni attività di affidamento, compresa quella di stipula della convenzione e l'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in essa previste.
- 3) Le modalità e le scadenze di pagamento delle entrate, sia patrimoniali che tributarie, sono quelle previste dalle disposizioni di legge o dai regolamentari che disciplinano l'entrata ovvero quelle indicate nei documenti, comunicazioni o avvisi di pagamento.
- 4) In caso di calamità naturali o di gravi situazioni di emergenza sociale o sanitaria che rendano impossibile o difficoltosa la convocazione del Consiglio comunale, con atto della Giunta comunale può essere disposta la sospensione o il differimento delle scadenze di pagamento previste dai regolamenti comunali, anche limitatamente a determinate categorie di contribuenti o utenti al fine di prevenire situazioni di disagio a carico degli stessi. Con la medesima deliberazione può essere disposta la sospensione o il differimento delle scadenze di pagamento degli avvisi di accertamento esecutivi e degli atti successivi, delle ingiunzioni di pagamento, nonché delle rate previste nei relativi provvedimenti di rateizzazione, ivi compresi quelle relative alle conciliazioni giudiziali.

Articolo 3 – Accollo

- 1) È ammesso l'accollo del debito altrui, anche di natura tributaria, senza liberazione del debitore



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

originario, previa richiesta da presentare al competente ufficio comunale, congiuntamente sottoscritta da accollante e da accollato. È fatto divieto di estinguere il debito dell'accollato mediante compensazione con i crediti dell'accollante.

- 2) L'accollo è subordinato all'accettazione da parte del comune con sottoscrizione dell'atto di accollo da parte del responsabile dell'entrata. L'atto di accollo deve essere anche sottoscritto anche dall'accollante e dall'accollato.

TITOLO II - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 4 – Disposizioni generali in materia di riscossione coattiva delle entrate comunali

- 1) Le disposizioni regolamentari di cui presente al Titolo II disciplinano la riscossione coattiva delle entrate comunali oggetto del presente regolamento, con particolare riferimento agli atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 a cui si applicano, per quanto non regolamentato, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 792 a 804, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- 2) Per la riscossione coattiva delle entrate comunali resta ferma l'applicabilità del ruolo coattivo di cui al decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ove previsto dalla legge; nonché degli ordinari mezzi previsti dal codice di procedura civile.
- 3) Le attività inerenti alla riscossione coattiva delle entrate comunali sono assicurate dal competente servizio dell'Ente ovvero possono essere affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi, secondo le vigenti disposizioni di legge.
- 4) Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che risultino incompatibili con le disposizioni contenute nel presente regolamento si debbono intendere non più applicabili agli atti emessi a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020.

Articolo 5 – Recupero bonario

- 1) Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, il Responsabile dell'entrata può sollecitare il pagamento, concedendo al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

- 2) Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata patrimoniale provvede di norma a notificare l'accertamento esecutivo entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
- 3) Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

Articolo 6 – Atti di accertamento esecutivi

- 1) Ai sensi dell'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli atti di accertamento delle entrate tributarie e gli atti di accertamento finalizzati alla riscossione delle entrate di natura patrimoniale emessi a partire dal 1° gennaio 2020 e non riscossi, rispettivamente, entro il termine di proposizione del ricorso ed entro sessanta giorni dalla data di notificazione, acquisiscono efficacia di titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure cautelari ed esecutive senza la preventiva notificazione dell'ingiunzione o della cartella di pagamento.
- 2) Gli atti di cui al precedente comma contengono l'avvertimento che il mancato pagamento delle somme dovute entro i termini previsti determina l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive con aggravio di oneri e spese, l'indicazione del soggetto che eseguirà la riscossione coattiva, nonché ogni altra indicazione prevista dalla legge.

Articolo 7 – Oneri, spese ed interessi di mora

- 1) Sono poste a carico del debitore i costi di elaborazione e di notificazione degli atti nonché quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive nella misura e secondo le modalità previste dalla legge.
- 2) Decorsi trenta giorni dalla data di esecutività degli atti, su tutte le somme di qualunque natura, esclusi gli interessi, le sanzioni, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano interessi di mora per ogni giorno di ritardo fino alla data di pagamento, ad un tasso di interesse annuo pari a quello legale maggiorato di due punti percentuali.

Articolo 8 – Rateizzazioni

- 1) Per gli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, il funzionario responsabile del tributo o dell'entrata patrimoniale ovvero il soggetto affidatario della riscossione coattiva, su apposita istanza del debitore che dimostri di versare in situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà finanziaria,



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

può concedere il pagamento delle somme dovute in rate mensili, di pari importo, nella misura di seguito prevista, tenendo conto che l'importo minimo della singola rata non può essere inferiore ad euro 100,00:

- a) fino ad euro 100,00 nessuna rateizzazione.
 - b) da euro 100,01 ad euro 500,00 fino ad un massimo di quattro rate mensili.
 - c) da euro 500,01 ad euro 3.000,00 fino a diciotto rate mensili.
 - d) da euro 3000,01 ad euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili.
 - e) da euro 6000,01 ad euro 20.000,00 fino a trentasei rate mensili.
 - f) oltre euro 20.000,01 fino a sessanta rate mensili.
- 2) La rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata e comporta l'applicazione alle singole rate di interessi di mora ad un tasso annuo, che rimane costante per tutto il periodo di rateizzazione, pari a quello previsto all'articolo 7, comma 2, del presente regolamento.
 - 3) Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il termine di venti giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione della rateizzazione. Le rate successive scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
 - 4) Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquisizione del diritto alle riduzioni previste dall'istituto dell'acquiescenza, la prima rata deve essere versata entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
 - 5) Su richiesta del debitore, il pagamento delle rate può avvenire con cadenza bimestrale, trimestrale o quadrimestrale, a condizione che la durata del periodo di rateizzazione non ecceda quella prevista al precedente comma 1.
 - 6) In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, il funzionario responsabile che ha emesso il provvedimento di rateizzazione invia al debitore apposito sollecito con l'intimazione al pagamento delle rate non versate entro il termine di trenta giorni, pena la decadenza dal beneficio della rateizzazione. In caso di decadenza, il debito residuo non potrà più essere più rateizzato e l'importo ancora dovuto è riscuotibile in unica soluzione.
 - 7) In caso di comprovato peggioramento delle condizioni di temporanea difficoltà finanziaria del debitore, il funzionario responsabile dell'entrata, su apposita richiesta, può concedere, per una sola volta, una proroga dei termini della rateizzazione già concessa, entro la misura massima prevista al



COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

precedente comma 1 sulla base dell'ammontare del debito residuo.

Articolo 9 – Discarico per crediti inesigibili

- 1) Il funzionario responsabile del tributo o dell'entrata patrimoniale comunica annualmente al servizio ragioneria l'elenco dei crediti ritenuti inesigibili.
- 2) I crediti vantati nei confronti di soggetti per i quali sono in corso procedure concorsuali sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
- 3) In caso di parziale pagamento degli atti di accertamento esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, risulta non superiore ad euro 12,00 è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 10 – Ingiunzioni di pagamento

- 1) Le disposizioni previste agli articoli da 7 a 9 del presente regolamento si applicano alle ingiunzioni di pagamento emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020 per la riscossione delle entrate patrimoniali e tributarie.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 – Norme finali e transitorie

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dal giorno 1 gennaio 2020.
- 2) Le previsioni del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni o integrazioni delle disposizioni di legge e regolamentari in esso richiamate.
- 3) Per tutto quanto non previsto al presente regolamento si applicano le disposizioni normative o regolamentari vigenti.